

TABELLA RIASSUNTIVA DEI TERMINI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

atto procedimentale	termine
Trasmissione atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari e contestuale notizia all'interessato	10 GG. DALLA CONOSCENZA DEL FATTO
Contestazione di addebito	30 GG. DALLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI
Audizione a difesa	TERMINE MINIMO DI 20 GG. DALLA CONTESTAZIONE
Atto conclusivo del procedimento	120 GG. DALLA CONTESTAZIONE DI ADDEBITO

Si riporta il testo vigente dell'art. 55 bis comma 9 ter D. Lgs. 165/2001 in tema di termini del procedimento disciplinare:
"La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività . Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento "